



## **Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po**

COMACCHIO 44022 – C.so G. Mazzini n. 200 – Tel 0533/314003 – Fax 0533/318007

c.f. 91015770380 P.IVA 01861400388 – e-mail: [parcodeltapo@parcodeltapo.it](mailto:parcodeltapo@parcodeltapo.it)

---

### **COMITATO ESECUTIVO**

---

#### **DELIBERAZIONE N. 30**

SEDUTA DEL 25/03/2016

L'anno duemilaesedici addì venerdì 25 del mese di marzo alle ore 14,30 si è riunito, regolarmente convocato presso la sede dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità-Delta del Po, il Comitato Esecutivo.

Assiste il Direttore a.i. Dott.ssa Maria Pia Pagliarusco, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

	Presenti	Assenti
Sig. Massimo Medri		X
Sig. Tiziano Tagliani	X	
Sig.ra Mara Roncuzzi	X	
Sig. Marco Fabbri	X	
Sig. Diego Viviani	X	

Essendo presenti n. 4 componenti del Comitato Esecutivo, la seduta è dichiarata valida e il Comitato Esecutivo procede ad approvare il seguente

#### **OGGETTO:**

**Misure di controllo numerico e limitazione per la riduzione dell'impatto di predazione indotto dal cormorano (*Phalacrocorax carbo*) nelle zone umide e vallive del Parco del Delta Del Po Emilia-Romagna – 2016/2018**

## IL COMITATO ESECUTIVO

Visto:

- la Legge 11 febbraio 1992 n 157 *“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”* e ss.mm.ii. ed in particolare l’art.19 comma 2, in forza del quale *“per migliore gestione del patrimonio zootecnico, la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche”*, per cui è attivabile il controllo delle specie di fauna selvatica, anche nelle zone vietate alla caccia, mediante l’uso di metodi ecologici, previo parere dell’I.S.P.R.A. o, qualora risultino inefficaci, mediante appositi piani di abbattimento, attuati direttamente dalle guardie venatorie dipendenti delle Amministrazioni provinciali, con l’ausilio dei proprietari e conduttori dei fondi interessati dall’intervento, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio;
- la Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 *“Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000”* che all’art. 37, comma 1, prevede che *“Nel territorio dei Parchi, e nelle aree contigue, sono possibili interventi di controllo delle popolazioni faunistiche qualora siano resi necessari per assicurare la funzionalità ecologica”*, e al comma 2 *“Gli interventi di controllo devono essere effettuati prioritariamente attraverso l’utilizzo di metodi ecologici ed in subordine attraverso appositi piani di contenimento predisposti ed attuati dagli stessi Enti di gestione avvalendosi di proprio personale o di soggetti in possesso di idonea abilitazione e appositamente autorizzati”*. L’art. 36, comma 3 della stessa Legge rileva che *“La pianificazione e la gestione faunistica dei Parchi devono basarsi sulla conoscenza delle risorse e della consistenza quantitativa e qualitativa delle popolazioni conseguibile mediante periodiche verifiche da attuare attraverso metodologie di rilevamento e di censimento definite da apposite direttive regionali, sentito il parere preventivo dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica (I.N.F.S.) per quel che riguarda la fauna omeoterma e utilizzando anche esperienze di Enti o Istituti di ricerca o universitari del settore”*;
- i Piani Faunistici Venatori, rispettivamente delle Province di Ferrara e Ravenna che prevedono la possibilità di adottare specifici piani di controllo numerico delle popolazioni di uccelli ittiofagi, in particolare del cormorano (*Phalacrocorax carbo*), che provocano danni alle attività economiche legate alle zone umide vallive;

Visto, altresì:

- la Deliberazione G.R. Emilia-Romagna n. 1515 del 28/10/2013 *“Direttive relative alle modalità di funzionamento del fondo destinato alla prevenzione del contributo per l’indennizzo dei danni di cui all’art. 18 della L.R. n. 8/1994, come da ultimo modificato dall’art. 21 della L.R. n. 9/2013”*, che tra le altre cose stabilisce di chi siano le competenze in materia di danni alle coltivazioni agricole ed agli allevamenti ittici causati dalla diversa fauna selvatica;

Preso atto:

- della sostanziosa corrispondenza ricevuta dagli allevatori ittici che lamentano la presenza continua della specie cormorano negli impianti di pesca principalmente di tipo estensivo, ma anche di tipo semi-estensivo ed intensivo; tale presenza – tra le altre cose – è avvalorata dagli accertamenti peritali dei tecnici facenti capo ai competenti Servizi ex-Provinciali di Ravenna e Ferrara, dediti alla quantificazione degli importi relativi alla valutazione economica dei danni accertati, identificabile quale mancato reddito annuale dell’azienda conduttrice dell’impianto, in

virtù dell'azione di prelievo predatorio provocata dalle specie in oggetto presente presso l'impianto stesso;

- dei contenuti della “*Relazione conclusiva delle attività*”, nelle diverse aziende ittiche, svolte per il triennio 2013-2015, comprendente la valutazione di efficacia dell'impiego dei metodi non cruenti di dissuasione nelle singole realtà d'impresa, gli ambiti territoriali ed il contesto ambientale e geografico delle aree oggetto di intervento, la valutazione dell'efficacia del “*Piano sperimentale*” in termini di raggiungimento degli obiettivi di contenimento dei danni, la valutazione dei danni lamentati e periziati, oltre alla valutazione di opportunità di proseguimento di azioni di abbattimento future; tale elaborato consuntivo è stato trasmesso ad I.S.P.R.A. (*Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale*) in data 23/02/2016 (Ns Prot. 1028).

Valutato di:

- confermare i presupposti e gli obiettivi del “*Piano sperimentale di prevenzione e controllo numerico del cormorano*” dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po approvato con Deliberazione del C.E. n° 24 del 28/11/2012, con la finalità del contenimento dell'impatto predatorio esercitato da questa specie sulle attività produttive di pesca ed alle popolazioni ittiche allevate, vigente fino alla data del 31/12/2015;
- riproporre le modalità operative di cui al punto precedente, anche per il triennio 2016-2018, dando continuità all'attuazione di tali sistemi secondo le modalità e le prescrizioni riportate nell'**Allegato A**) “*Misure di controllo numerico e limitazione per la riduzione dell'impatto di predazione indotto dal cormorano (Phalacrocorax carbo) nelle zone umide e vallive del Parco del Delta Del Po Emilia-Romagna*” alla presente deliberazione, che permettano di affiancare ai mezzi non cruenti, controlli numerici mirati.

Considerato che:

- le presenti “*Misure di controllo numerico e limitazione per la riduzione dell'impatto di predazione indotto dal cormorano (Phalacrocorax carbo) nelle zone umide e vallive del Parco del Delta Del Po Emilia-Romagna – 2016/2018*”, redatte ai sensi dell'art. 19 comma 2 della Legge Statale 11 febbraio 1992 n. 157 “*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*” e ss.mm.ii., dell'art. 16 della Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “*Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria*” e ss.mm.ii., dell'art. 37 della Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 “*Disciplina della formazione e della gestione del Sistema regionale delle aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000*” e dalla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in analogia con quanto già adottato, nelle annualità passate, dalle Province di Ferrara e Ravenna nei rispettivi ambiti territoriali (non compresi all'interno del Parco del Delta del Po dell'Emilia-Romagna), sono da intendersi quale prosecuzione ed estensione, nel territorio del Parco del Delta del Po dell'Emilia-Romagna, dei Piani provinciali passati, per il quale I.S.P.R.A. aveva già espresso parere favorevole;

Ritenuto pertanto:

- rivedere le modalità già approvate in data 30/11/2015 con Deliberazione del C.E. n°84, poiché non sussistono le previste condizioni di sperimentabilità, e si ritiene necessario dare continuità all'attuazione di tali sistemi mediante specifiche “*Misure di controllo e limitazione*”, che permettano anche queste di affiancare ai mezzi non cruenti, controlli numerici mirati, e comunque sempre quale modalità secondaria rispetto ai suddetti sistemi ecologici.

Considerato, altresì:

- consultare l'I.S.P.R.A. (*Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale*) in data 23/02/2016, Ns. Prot n. 1028 per il rilascio del parere di competenza, oltre che per stabilire il numero di abbattimenti selettivi annuali previsti, (determinabili come il 10% delle presenze invernali derivanti dalle ultime stime censite disponibili dell'*International Waterbird Count*);

Dato atto:

- che lo stesso I.S.P.R.A. (*Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale*) esprime parere favorevole alla suddetta proposta di “*Misure di controllo numerico e limitazione*” con sua nota Prot. n° 19421 T/A del 24/03/2016 ed acclarato al Ns. Prot. n° 1760 del 24/03/2016, citando testualmente:

*“ In riferimento alla richiesta formulata da codesto Ente con nota prot, 1028 del 23/02/2016, avendo esaminato la documentazione ad essa allegata e l'integrazione inviata a mezzo PEC in data 17/03/2016, si comunica quanto segue.*

*Considerando che le motivazioni e le modalità di attuazione della deroga previste nella proposta in oggetto risultano, a giudizio di questo Istituto, coerenti con lo spirito ed il dettato della norma comunitaria di riferimento (art. 9, par 1, lettera a della Direttiva 2099/147/CE), e tenuto conto:*

- *delle indicazioni contenute nella “Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici” prodotta dalla Commissione Europea;*
- *l'ecologia e lo stato di conservazione del cormorano in Italia e in Europa;*
- *che la deroga in questione fa riferimento alla necessità di prevenire gravi danni alla vallicoltura esercitante all'interno del Parco del Delta del Po;*
- *che tali danni sono presenti nelle realtà territoriale e sono stati certificati mediante richieste di risarcimento presentate dai proprietari/conduttori delle aziende ittiche agli uffici provinciali;*
- *che gli interventi di abbattimento saranno effettuati unicamente nelle aziende agricole che ne abbiano fatto esplicita richiesta e in cui siano stati attivati mezzi dissuasivi incruenti;*
- *che le operazioni di abbattimento saranno effettuate sotto la diretta responsabilità dell'Ente di Gestione per i parchi e la Biodiversità – Delta del Po.*

*questo Istituto esprime parere favorevole al Piano proposto da codesta Amministrazione per la stagione 2016/2017, nelle aziende ittiche per le quali le Province di Ferrara e Ravenna hanno ritenuto necessario provvedere ad una liquidazione dei danni nel periodo 2013-2015, ovvero nelle seguenti realtà imprenditoriali:*

- ▶ *Orsi Mangelli S.S.*
- ▶ *Ditta Individuale Basso Anna (Valle Nuova)*
- ▶ *Ditta Individuale Basso Anna (Valle Cantone)*
- ▶ *Azienda Agricola Vene di Bellocchio*
- ▶ *Ditta Individuale Ravaglia Giovanni*
- ▶ *Valle Smarlacca S.r.l.*
- ▶ *Pescicoltura Travasoni Enrico*
- ▶ *Ditta Individuale Nordi Giuseppino (Valle Campo)*

*a condizione che vengano rispettate le condizioni di seguito riportate e ferme restando le prescrizioni e valutazioni previste da eventuali VIA, VAS e strumenti gestionali simili.*

*Gli abbattimenti dovranno essere effettuati esclusivamente con munizionamento atossico, prevalentemente nel periodo compreso tra il 1° ottobre e 30 novembre 2016 e in nessun caso oltre il 15 marzo 2017. I termini temporali indicati coincidono in generale con i periodi di*

*massima presenza del cormorano in Italia e minimizzano la sovrapposizione con i periodi più sensibili (migrazione e nidificazione) per le altre specie ornitiche che possono potenzialmente frequentare le stesse aree del cormorano, riducendo così le probabilità di disturbo nei loro confronti.*

*Per quanto concerne il numero massimo di capi abbattibili in tutto il territorio di competenza, questo non dovrà superare il 10% del totale dei cormorani censiti nella Provincia di Ferrara e Ravenna durante gli IWC dell'ultima stagione per cui i dati siano disponibili, e comunque non essere superiore alle 600 unità. Tale conteggio è da considerarsi quale numero di capi abbattibili per tutto il territorio di competenza delle due province. Pertanto, qualora emergessero esigenze di eventuali altri abbattimenti al di fuori del territorio di competenza del Parco, ma all'interno dei due territori provinciali, sarà necessario predisporre un coordinamento atto a verificare tempestivamente che il numero totale di capi abbattuti non superi il massimo consentito per le due province.*

*Le azioni di controllo mediante abbattimento non dovranno essere esercitate in corrispondenza dei dormitori del cormorano o ad una distanza di 300 metri da questi. E' bene precisare che il Piano di abbattimento non è da intendersi come azione di controllo della popolazione di cormorano, ma unicamente come azione di contenimento e prevenzione dei danni causati dalla specie. Nel caso del cormorano, i siti utilizzati per il dormitorio non necessariamente coincidono con le aree di alimentazione.*

*Considerando che lo scopo dell'abbattimento degli uccelli previsti è quello di rafforzare l'effetto dissuasivo nei confronti dei conspecifici, si raccomanda inoltre l'uso di cerate gialle da parte degli operatori incaricati degli abbattimenti. In questa maniera i cormorani presenti ma non abbattuti, potranno collegare lo sparo al colore giallo delle cerate. Successivamente potrà essere sufficiente la frequentazione delle aree di intervento da parte degli operatori con casacche gialle, come strumento di dissuasione. In alternativa, potranno essere utilizzati i moderni spaventapasseri di colore giallo, gonfiabili per mezzo di un temporizzatore (inflatable scarecrow). Tale accorgimento consente di ridurre gli interventi cruenti mantenendo comunque bassa o nulla la presenza dei cormorani.*

*Con cadenza annuale, a chiusura delle operazioni di controllo e di monitoraggio, dovrà essere inviata allo scrivente Istituto, una rendicontazione delle attività svolte comprendente il numero dei capi abbattuti e le località di abbattimento, nonché i risultati dei monitoraggi, il tutto diviso per anno solare. In tal modo questo Istituto sarà messo nelle condizioni di fornire al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, la rendicontazione consultiva sulle deroghe che ogni anno (solare) deve essere inviata ai competenti organismi europei.*

*Contestualmente alla rendicontazione, potrà essere inviata richiesta di parere di proseguimento del Piano di controllo riferito al 2017/2018, facendo riferimento al presente parere per l'impostazione generale delle attività (per un periodo complessivo di durata del Piano pari a 5 anni). Lo scrivente Istituto provvederà alla valutazione del Piano sulla base di quanto sopra esposto e dei contenuti delle relazioni di rendicontazione. L'intera documentazione potrà essere inviata da codesto Ente anche nei mesi estivi, in modo da garantire l'eventuale attuazione del Piano per la stagione successiva nei tempi opportuni tenuto conto dell'ecologia del cormorano e delle specie oggetto di predazione.*

*Al termine della durata del Piano pluriennale presentato (2016-2018), si renderà comunque necessaria una valutazione complessiva dell'efficacia del Piano di controllo in termini di raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei danni provocati dal cormorano, anche considerato che tale Piano è attuato in regime di deroga.*

*Visti gli obblighi derivanti dalle norme comunitarie, si richiede di ricevere copia dell'atto autorizzativo che verrà emanato da codesta Amministrazione.*

*A latere delle condizioni richieste per la realizzazione del Piano di contenimento dei danni provocati da cormorano, si informa codesto Ente dell'interesse dello scrivente Istituto nel poter disporre delle carcasse di cormorani precedentemente inanellati.”*

Visto, inoltre il Decreto Lgs. N. 267 del 18/08/2000 “*Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali*”;

Acquisito il parere favorevole del Direttore a.i *Maria Pia Pagliarusco* in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica dell’atto;

Con voti unanimi resi nei modi di legge

### **DELIBERA**

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente considerate, le presenti “*Misure di controllo numerico e limitazione per la riduzione dell’impatto di predazione indotto dal cormorano (Phalacrocorax carbo) nelle zone umide e vallive del Parco del Delta Del Po Emilia-Romagna*” per il triennio 2016/2018, da attuarsi nelle forme e contenuti di cui all’**Allegato A**) al presente provvedimento, e sua parte integrale;
- 2) di recepire le indicazioni impartite da I.S.P.R.A. (*Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale*), impartite con sua nota Prot. n° 19421 T/A del 24/03/2016 ed acclarato al Ns. Prot. n° 1760 del 24/03/2016, stabilendo contestualmente specifiche modalità operative che si ritiene recepire integralmente, e le cui prescrizioni di seguito esplicitate, saranno debitamente inserite anche nei singoli atti autorizzativi da rilasciare agli allevatori ittici;
- 3) di stabilire che, analogamente al precedente “*Piano sperimentale di prevenzione e controllo numerico del cormorano (Phalacrocorax carbo) nelle zone umide e vallive del Parco del Delta del Po Emilia Romagna*” - vigente fino al 31/12/2015, di cui alla Deliberazione del C.E. n° 24 del 28/11/2012, il controllo numerico della specie in oggetto, qualora autorizzato eccezionalmente fuori dalle aree contigue, possa eventualmente essere rilasciato con specifica autorizzazione nominale, ad un solo operatore/soggetto per azienda ittica.

Con separata e unanime votazione resa nei modi di legge,

### **DELIBERA**

Di conferire al presente atto l’immediata eseguibilità ai sensi di quanto disposto dall’art. 134, 4 comma, del D.Lgs. 267/00, stante l’urgenza di provvedere.

Letto approvato e sottoscritto.

ORIGINALE

Per IL PRESIDENTE

(Mara Roncuzzi)

(art. 19 dello Statuto dell'Ente di Gestione  
per i Parchi e la Biodiversita' – Delta del Po,  
approvato con Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 27 del 26/08/2013)

IL VERBALIZZANTE

(Dott.ssa Maria Pia Pagliarusco)

---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo dell'Ente per 15 giorni consecutivi, ai sensi degli artt. 124, comma 2 e 134, comma 3 del D.Lgs. 267/00, in data 30.03.2016 ;

IL DIRETTORE a.i.

(Dott.ssa Maria Pia Pagliarusco)

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

IL DIRETTORE a.i.

(Dott.ssa Maria Pia Pagliarusco)

Comacchio \_\_\_\_\_

---

### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna \_\_\_\_\_, per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ex artt. 134, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 267/00.

IL DIRETTORE a.i.

(Dott.ssa Maria Pia Pagliarusco)

Si attesta che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00.

IL DIRETTORE a.i.

(Dott.ssa Maria Pia Pagliarusco)

---

**MISURE DI CONTROLLO NUMERICO E LIMITAZIONE  
PER LA RIDUZIONE DELL'IMPATTO DI PREDAZIONE  
INDOTTO DAL CORMORANO (*Phalacrocorax carbo*)  
NELLE ZONE UMIDE E VALLIVE DEL  
PARCO DEL DELTA DEL PO EMILIA-ROMAGNA – 2016/2018**

Rammentato che, l'attuazione delle tecniche di dissuasione e di misure di controllo della specie cormorano (*Phalacrocorax carbo*) in aree ben definite e circoscritte, scaturite da oggettive esigenze ecologiche ed economiche, messe in atto mediante specifici "Piani sperimentali" già compiuti (da ultimo limitatamente al periodo 2015-2018), hanno richiesto, da parte dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po, di tenere alta l'attenzione nei confronti delle specie ittiofaghe, nonché di monitorarne la presenza nei siti produttivi nell'intero periodo dell'anno.

Importante strumento di riferimento si è dimostrato essere il "Programma per il monitoraggio dell'avifauna del Parco Regionale del Delta del Po", i cui dati di riferimento - validati ed in possesso dell'I.S.P.R.A., confermano l'andamento crescente della presenza di questa specie nelle zone umide del Delta, anche in siti precedentemente non frequentati dalla suddetta specie, sia per ciò che riguarda i siti di alimentazione (*Valli di Comacchio, Valle Capre, Valle Molino, Canale Circondariale, Canale navigabile Portogaribaldi-Migliarino*), sia per quelli di sosta e/o nidificazione (es. *penisola di Boscoforte*) delle colonie riproduttive.

Pertanto, visto:

- o la Legge 11 febbraio 1992 n 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii. ed in particolare l'art.19 comma 2, in forza del quale "per migliore gestione del patrimonio zootecnico, la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche", per cui è attivabile il controllo delle specie di fauna selvatica, anche nelle zone vietate alla caccia, mediante l'uso di metodi ecologici, previo parere dell'I.S.P.R.A. o, qualora risultino inefficaci, mediante appositi piani di abbattimento, attuati direttamente dalle guardie venatorie dipendenti delle Amministrazioni provinciali, con l'ausilio dei proprietari e conduttori dei fondi interessati dall'intervento, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio;
- o la Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della



formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000" che all'art. 37, comma 1, prevede che "Nel territorio dei Parchi, e nelle aree contigue, sono possibili interventi di controllo delle popolazioni faunistiche qualora siano resi necessari per assicurare la funzionalità ecologica", e al comma 2 "Gli interventi di controllo devono essere effettuati prioritariamente attraverso l'utilizzo di metodi ecologici ed in subordine attraverso appositi piani di contenimento predisposti ed attuati dagli stessi Enti di gestione avvalendosi di proprio personale o di soggetti in possesso di idonea abilitazione e appositamente autorizzati". L'art. 36, comma 3 della stessa Legge rileva che "La pianificazione e la gestione faunistica dei Parchi devono basarsi sulla conoscenza delle risorse e della consistenza quantitativa e qualitativa delle popolazioni conseguibile mediante periodiche verifiche da attuare attraverso metodologie di rilevamento e di censimento definite da apposite direttive regionali, sentito il parere preventivo dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (I.N.F.S.) per quel che riguarda la fauna omeoterma e utilizzando anche esperienze di Enti o Istituti di ricerca o universitari del settore";

- o i recenti Piani Faunistici Venatori, rispettivamente delle Province di Ferrara e Ravenna, che prevedono la possibilità di adottare specifici piani di controllo numerico nei confronti delle popolazioni di uccelli ittiofagi, in particolare del cormorano (*Phalacrocorax carbo*), che provocano ingenti danni alle attività economiche legate alle zone umide vallive;

Confermati i presupposti e gli obiettivi del Piano sperimentale di prevenzione e controllo numerico del cormorano (*Phalacrocorax carbo*) dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po con Deliberazione del C.E. n° 24 del 28/11/2012, volto a contenere l'impatto che esercita questa specie sulle attività produttive di pesca ed alle popolazioni ittiche allevate, vigente fino alla data del 31/12/2015;

Rilevato che:

- o come si evince dalla relazione conclusiva dell'attività relativamente al Piano di controllo triennale 2012-2015 sperimentale, non si sono riscontrati effetti significativi in termini di contenimento dei danni arrecati da questa specie, sia per quello che riguarda il danno lamentato dalle varie realtà, che per quello emerso dalle valutazioni peritali effettuate dalle Province. Il solo impiego dei metodi di dissuasione non cruenti attuati nelle singole realtà d'impresa, ha evidenziato risultati modesti in termini di dissuasione alla predazione, in quanto la grande adattabilità di cormorani ha determinato la rapida assuefazione agli stessi; la specie ha dimostrato un'elevata plasticità comportamentale sviluppando una progressiva familiarità nei confronti del mezzo o delle combinazioni di mezzi deterrenti

utilizzati, che di conseguenza perdono gradualmente di efficacia. Inoltre, la fattibilità della messa in atto delle diverse forme di protezione dipende principalmente dalle caratteristiche ecologiche e dalle dimensioni dei bacini oggetto di prevenzione.

Sottolineato, come gli interventi cruenti non abbiano lo scopo di riduzione numerica delle popolazioni di cormorano presenti, ma solamente finalità rafforzative dei sistemi non cruenti messi in atto, con lo scopo di creare disgregazione dei grandi branchi, indirizzando l'attività predatoria verso ambienti alternativi.

Visto che l'esclusivo utilizzo di mezzi non cruenti, così come previsto dalla legge statale e dalla legge regionale in materia, non sempre si è dimostrato sufficiente ad attuare un'efficace limitazione dei danni agli allevamenti ittici, si ritiene necessario dare continuità all'attuazione di tali sistemi mediante specifiche "Misure di controllo e limitazione", che permettano di affiancare ai mezzi non cruenti, controlli numerici mirati, e comunque sempre quale modalità secondaria rispetto ai suddetti sistemi ecologici. Solo la sinergia tra i vari metodi può portare, per quanto possibile, al contenimento dei danni arrecati da questa specie in continuo incremento numerico, soprattutto negli ultimi due decenni.

## FINALITÀ E TERRITORIO INTERESSATO

Le presenti "Misure di controllo numerico e limitazione per la riduzione dell'impatto di predazione indotto dal cormorano nelle zone umide e vallive del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna", redatte ai sensi dell'art. 19 comma 2 della Legge Statale 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii., dell'art. 16 della Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e ss.mm.ii., dell'art. 37 della Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del Sistema regionale delle aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000" e dalla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009" concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in analogia con quanto già adottato dal Parco stesso con il citato "Piano sperimentale di prevenzione e controllo numerico del cormorano nelle zone umide e vallive del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna 2013-2015", e nelle annualità passate, dalle Province di Ferrara e Ravenna nei rispettivi ambiti territoriali (non compresi all'interno del Parco del Delta del Po dell'Emilia-Romagna), è da intendersi quale prosecuzione ed estensione, nel territorio del Parco del Delta del Po dell'Emilia-Romagna, delle modalità previste nei Piani provinciali passati.

Esse propongono tra le finalità principali di:

o limitare i danni prodotti dalla specie cormorano, al netto

dell'ordinario rischio di impresa, nelle diverse attività produttive di pesca ricadenti nelle aree interne al Parco del Delta dell'Emilia-Romagna, riconducibili principalmente ad un grosso prelievo di biomassa ittica allevata, derivante da predazione diretta;

- o coordinare l'applicazione di metodologie dissuasive di prevenzione ecologiche riconducibili essenzialmente alla limitazione dell'attrattività del sito (es. eliminazione di tutti i potenziali appoggi quali pali emergenti, reti inutilizzate, passerelle), alla limitazione della vulnerabilità delle prede (es. realizzazione di rifugi con mezzi naturali), e alla limitazione dell'accessibilità del sito (es. cavi, fili e di reti antiuccello, sistemi visivi e riflettenti, sagome, boe colorate), parimenti ad una serie di indicazioni gestionali ed impiantistiche indirizzati ad un ridimensionamento dei danni causati dagli uccelli ittiofagi.
- o limitare la frequentazione delle aree interessate da allevamenti ittici da parte dei cormorani anche attraverso interventi cruenti attraverso l'abbattimento selettivo con arma da fuoco, effettuati su scala locale, di un limitato numero di esemplari; non hanno lo scopo di riduzione numerica delle popolazioni di cormorano presenti, ma solamente finalità dissuasive, con lo scopo di creare disgregazione dei grandi branchi, indirizzando l'attività predatoria verso ambienti alternativi;
- o contenere i tentativi di nuovi insediamenti di cormorano (*Phalacrocorax carbo*) nel territorio di competenza;
- o censire la popolazione presente nelle diverse zone umide del Delta del Po con personale incaricato, in stretta collaborazione con la Regione Emilia-Romagna.

Le presenti "Misure di controllo numerico e limitazione per la riduzione dell'impatto di predazione indotto dal cormorano nelle zone umide e vallive del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna", nelle sue forme di controllo numerico della specie, trovano applicazione nelle sole aree contigue del Parco del Delta del Po dell'Emilia-Romagna ed eccezionalmente per comprovati motivi, anche in altre aree, da definirsi di volta in volta, in accordo col competente Servizio della Regione Emilia-Romagna.

## **METODOLOGIE E CRITERI DI INTERVENTO**

In riferimento alle strategie di limitazione dell'impatto del cormorano (*Phalacrocorax carbo*) sulle attività itticolture presenti sul territorio del Parco, si ritiene opportuno individuare le seguenti tipologie di intervento, tenendo conto che le diverse forme di protezione messe in atto dipendono dalle caratteristiche ecologiche e dalle dimensioni dei bacini.

Tali sistemi ad oggi utilizzati si possono distinguere in passivi ed attivi. Alla prima categoria appartengono tutti i mezzi di

dissuasione acustica (spari a salve, cannoncini a gas con detonazioni temporizzate, emissione di ultrasuoni, utilizzo di dispositivi fissi o portatili che simulano richiami di allarme e di angoscia - distress call - specie-specifici, registrati ed amplificati, ecc...), e visiva (spaventapasseri di colore giallo, gonfiabili per mezzo di un temporizzatore, bandierine colorate o boe luminescenti, strisce di plastica colorata od argentata oscillanti al vento, ecc...) che danno ottimi risultati sul breve termine, mentre sul lungo termine possono originare fenomeni di assuefazione.

Quali misure di conservazione e mitigazione delle presenti "Misure di controllo numerico e limitazione per la riduzione dell'impatto di predazione indotto dal cormorano", dovrà essere limitato l'utilizzo dei cannoncini a gas con detonazioni temporizzate, durante i periodi più sensibili ai danni e nei periodi in cui non è consentita l'attività venatoria, con la finalità di ridurre al minimo il disturbo alle altre specie faunistiche e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico (Delib. G.R. n°45/2002) e secondo i criteri sotto indicati:

- " L'uso dei dissuasori sonori è consentito:
- fascia oraria: dall'alba al tramonto con cadenza di sparo  $\geq 3$  minuti;
  - ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 100 metri. "

I sistemi di difesa attivi consistono in:

- o attuazione di misure di protezione meccanica sui siti di alimentazione, mediante la stesura di reti anti-uccello orizzontali a maglia di cm. 20x20, reti verticali trasversali alle peschiere ogni 10 metri circa, fili orizzontali tesi sopra la superficie dell'acqua ad una distanza inferiore ai 5 metri, al fine di minimizzare la mortalità degli ittiofagi. Dette protezioni andranno collocate nei siti ove più elevata è la concentrazione invernale di pesce, ed ubicate sopra ai bacini o nei punti ove, in virtù della concentrazione di pesce, più consistente è la predazione o il potenziale danno (lavorieri, canali e vasche di sverno, vasche di allevamento intensivo, peschiere, ecc...). Tali reti dovranno essere accuratamente poste in opera e soggette a costante manutenzione al fine di eliminare o comunque minimizzare le possibilità di accesso alle vasche.
- o messa in opera di appositi e specifici "rifugi per pesci" costituiti da ostacoli sommersi in grado di limitare l'efficienza della predazione del cormorano (*Phalacrocorax carbo*); tali rifugi potranno essere approntati con materiali naturali od artificiali;
- o favorire lo sviluppo della vegetazione sommersa;
- o possibile messa in atto di azioni cruente rafforzative, mediante abbattimento selettivo con arma da fuoco, di un certo numero di esemplari a scopo deterrente, da effettuarsi nei

siti di alimentazione, e comunque da utilizzarsi quale modalità secondaria rispetto all'utilizzo dei sistemi di controllo non cruenti sopraccitati e da attuarsi limitatamente negli impianti ittici autorizzati, ove sia lamentato il loro impatto sulle specie ittiche oggetto di allevamento; non hanno lo scopo di riduzione numerica delle popolazioni di cormorano presenti, ma solamente finalità dissuasive, con lo scopo di creare disgregazione dei grandi branchi, indirizzando l'attività predatoria verso ambienti alternativi:

- a) tali abbattimenti annuali previsti, nell'intero territorio di competenza dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità-Delta del Po, sono determinati in un numero massimo ammissibile di 600 (*seicento*) esemplari, pari al 10% delle presenze invernali derivanti dalle ultime stime censite disponibili; al fine di monitorare l'andamento degli abbattimenti e di non oltrepassare il limite cumulativo prefissato, il Parco provvederà a verificare periodicamente i dati relativi al numero di cormorani abbattuti per ciascuna azienda, fino al raggiungimento del limite di abbattimenti prestabilito;
- b) gli abbattimenti selettivi potranno avvenire durante la stagione autunnale-invernale; al fine di evitare l'instaurarsi di un legame con il territorio del Parco in aree vocazionalmente produttive da parte di giovani cormorani, si ritiene che la finalità primaria da perseguire attraverso le presenti "*Misure di controllo e limitazione*" sia quella individuata nel concentrare azioni cruenti concentrate all'inizio della stagione degli arrivi (*da settembre a metà novembre*), e sulla popolazione stanziale, subordinatamente all'attuazione di azioni preventive di carattere ecologico e valutata la loro inefficacia o non praticabilità. L'Ente di Gestione si riserva di prevedere l'attuazione di eventuali interventi di controllo numerico "*mirati*" in altri periodi dell'anno caratterizzati da presenze massicce della specie in oggetto (ad es. nel periodo primaverile), previa comunicazione obbligatoria del richiedente all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po;
- c) potranno prevedersi abbattimenti mirati, da attuarsi ove sia riscontrata la presenza del cormorano (*Phalacrocorax carbo*) e lamentato il suo impatto sulle specie ittiche oggetto di allevamento ed in particolare nelle valli "*aperte*" da pesca a produzione ittica estensiva o semi-estensiva.
- d) gli abbattimenti potranno essere attuati tutti i giorni, martedì e venerdì inclusi, nello spazio temporale fra un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto, ed andranno condotti contemporaneamente su tutte le superfici vallive interessate dalla problematica, in sedute di più giorni consecutivi (5-10).
- e) potranno essere utilizzati esclusivamente fucili con canna ad anima liscia e munizione spezzata dalle caratteristiche

previste dalla Legge 11 febbraio 1992 n 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii.. Non può essere utilizzato munizionamento con pallini di piombo.

- f) gli abbattimenti non potranno essere condotti in corrispondenza dei dormitori di cormorano (*Phalacrocorax carbo*) o ad una distanza inferiore a 300 metri da questi. In prossimità di tali siti potrà essere consentito l'uso di metodi "ecologici" (es. petardi), solo nel caso non vi siano altre specie di uccelli (ed es. ciconiformi) che condividono il dormitorio con il cormorano, e solo dopo provveduto a mettere in atto specifici protocolli di monitoraggio capaci di valutarne le conseguenze.
- g) i nuovi tentativi di nidificazione di nuclei di cormorano (*Phalacrocorax carbo*) all'interno del Parco in aree sensibili vanno dissuasi e controllati; una volta individuati o segnalati, verranno fatti oggetto di accertamento mediante sopralluoghi condotti da personale esperto appositamente incaricato.

## OPERATORI INCARICATI

Ai sensi dell'art. 16 "Controllo delle specie di fauna selvatica" della Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e ss.mm.ii., gli abbattimenti selettivi effettuati mediante fucile da caccia, avverranno sotto la diretta responsabilità dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po.

L'eventuale abbattimento selettivo (da utilizzarsi quale modalità secondaria rispetto all'utilizzo dei sistemi di controllo non cruenti) di esemplari dovrà effettuarsi esclusivamente presso "gli specchi vallivi destinati alla produzione ittica di pertinenza dell'Azienda stessa e dove si concentrano gli avannotti di nuova immissione", e nelle modalità previste dalle sopraccitate "metodologie e criteri di intervento".

Gli abbattimenti non potranno avvenire nelle "Zone di Parco", ma solo in aree contigue; l'eventuale controllo numerico del cormorano (*Phalacrocorax carbo*), qualora autorizzato eccezionalmente fuori dalle aree contigue, potrà eventualmente essere rilasciato solamente ad n°1 (uno) operatore/soggetto per Azienda ittica, previa specifica richiesta.

Si raccomanda l'uso di cerate gialle da parte degli operatori incaricati degli abbattimenti in modo che i cormorani presenti, potranno collegare lo sparo al colore giallo delle cerate.

Che tutti gli autorizzati dovranno comunque osservare le seguenti disposizioni:

- o osservanza della normativa vigente in materia di esercizio venatorio, con esclusione delle giornate e degli orari;

- o impiego del fucile da caccia ad anima liscia e munizione spezzata (qualora trasportato in automobile il fucile deve essere sempre scarico e chiuso in busta) dalle caratteristiche previste dall'art. 13 della Legge 11 febbraio 1992 n 157 *"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"* e ss.mm.ii. All'entrata in vigore di specifiche *"Misure di Conservazione"* regionali, nei S.I.C. e Z.P.S. dovranno utilizzarsi munizioni con involucro biodegradabile e pallini in materiale non tossico per gli uccelli che li ingeriscono;
- o obbligo di rispettare le dovute distanze di sicurezza previste dalla legislazione vigente, dalle abitazioni, dai fabbricati rurali, dalle strade, dalle ferrovie;
- o obbligo di raccordarsi preventivamente con il Servizio di Polizia Provinciale;
- o obbligo del recupero di tutte le carcasse sopprese;
- o gli interventi di abbattimento dovranno essere relazionati sull'apposito *"Prospetto delle operazioni di abbattimento"*, che verrà preliminarmente consegnato nominativamente ad ogni operatore autorizzato, e che dovrà accompagnarlo nel corso delle azioni di controllo numerico per mostrarlo ad ogni controllo da parte della vigilanza. Per ciascuna uscita di controllo andrà preliminarmente informato l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po, nonché la Provincia interessata e compilato il prospetto in tutte le sue parti; nell'eventualità gli estremi di possibili esemplari abbattuti che risultassero inanellati si dovrà provvedere a fornire tale materiale allo stesso Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po, che li trasferirà poi ad I.S.P.R.A..
- o il prospetto andrà restituito all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po, che provvederà poi a rendicontare i risultati agli Uffici competenti della Regione Emilia-Romagna;
- o la mancata osservanza anche di una sola delle suddette prescrizioni comporterà la revoca della autorizzazione rilasciata e l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente legislazione.

Per l'effettuazione degli interventi proposti si ritiene avvalersi, quali operatori incaricati al controllo numerico dei Cormorani, oltre al Corpo di Polizia Provinciale (qualora disponibile), di Coadiutori in possesso di regolare *"Abilitazione alla gestione faunistica per il controllo della fauna selvatica"*, nello specifico per ittiofagi, rilasciata dalle Province, come previsto dalla L.R. n.8/94 art. 16 e ss.mm.ii.

Nelle zone vallive gli interventi potranno essere eseguiti anche dai proprietari/conduttori vallivi, loro guardie giurate o da operatori delle singole aziende, nominativamente autorizzati dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po, operanti in un numero non superiore a numero di 5 (cinque) unità

per azienda, purché in possesso di regolare licenza di porto di fucile, in corso di validità.

Tutte le attività di controllo e di contenimento della specie sono svolte nell'ambito del rispetto delle condizioni eco-etologiche della fauna selvatica, e con la finalità di arrecare il minor danno e sofferenza della specie oggetto di controllo. Tutti i soggetti destinati a qualsiasi livello ad operazioni previste dalle suddette "*Misure di controllo e limitazione*" sono tenuti ad assumere un comportamento improntato sul rigore e sulla serietà professionale e rispondono personalmente per abusi, danni o comportamenti scorretti, di cui sia accertata la responsabilità, all'interno dell'area protetta.

## DESTINAZIONE DEGLI ESEMPLARI ABBATTUTI

Le carcasse degli esemplari abbattuti verranno distrutte, ai sensi del Decreto Legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 "*Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE*", mediante interrimento.

Al fine di prevenire ogni rischio di inquinamento alle falde freatiche ed all'ambiente in genere, sentiti i competenti Servizi veterinari e l'A.R.P.A., gli interrimenti dovranno ottemperare alle seguenti condizioni :

- 1) che la carcassa venga ricoperta da cm. 50 di terreno opportunamente compattato;
- 2) che la carcassa venga interrata ad una distanza non inferiore a m. 20 da pozzi di alimentazione idrica e da corsi d'acqua naturali o artificiali;
- 3) che non sia interrato un numero di carcasse superiore a 10 unità per ogni ettaro di terreno.

Fra i capi abbattuti si provvederà a prelevare un campione statisticamente significativo, che verrà debitamente catalogato e conservato in ambiente appositamente refrigerato, a cura di chi avrà effettuato l'abbattimento; tale campione sarà a disposizione dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po e/o della Provincia, nonché di I.SP.R.A. o di qualunque altro Istituto Scientifico che ne faccia preventiva specifica richiesta.

## DURATA

Le presenti "*Misure di controllo e limitazione*" hanno validità dalla data di approvazione fino al 31 marzo 2018.



Viste inoltre:

- o le Norme Tecniche di Attuazione "Valli Comacchio" del Parco Regionale del Delta del Po Emilia-Romagna (in particolare ed a titolo di riferimento per la questione trattata, riscontrato che la maggior parte delle superfici oggetto delle presenti "Misure di controllo e limitazione" ricadono nella presente Stazione):

Art. 13, "Tutela e gestione della fauna selvatica" al comma 6 cita: "Sono ammessi interventi di contenimento di specie animali qualora siano resi necessari per evitare alterazioni dell'equilibrio ecologico naturale o ritenuti opportuni per necessità specifiche (malattie, danni) previo parere favorevole dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, operati direttamente dall'E.d.G. nei territori di Parco e previo parere dello stesso E.d.G. nei territori di pre-parco.....", mentre al comma 12 si evidenzia che "Nel territorio del pre-parco la gestione faunistica è esercitata in accordo dall'Ente di Gestione e dalla Provincia, nel rispetto degli indirizzi di cui alle presente Norme e nel rispetto delle leggi statali e regionali vigenti in materia...". Infine al comma 27 dello stesso art. si rileva che "L' Ente di Gestione opera in collaborazione con il competente servizio provinciale al fine di mettere in atto misure utili alla prevenzione dei danni che potrebbero essere arrecati dalla fauna selvatica alle attività economiche. A tal fine potrà essere prevista anche la distruzione di materiali (reti, retine, repellenti chimici, recinzioni elettriche, dissuasori sonori e fisici, sagome terrifiche) per la difesa delle colture, degli animali da cortile e degli impianti itticolli dai danni potenzialmente causati dalla fauna selvatica..." .

Considerato inoltre che:

- o questo Ente, nell'ambito del progetto "Programma per il monitoraggio dell'avifauna del Parco Regionale del Delta del Po dell'Emilia-Romagna", ha pubblicato i dati ottenuti e che l'indagine degli esemplari di cormorano (*Phalacrocorax carbo*) nell'area deltizia, dei loro dormitori e delle colonie riproduttive, ad integrazione dei censimenti effettuati precedentemente dagli Enti competenti, sono stati strumento fondamentale per la formulazione dei precedenti e delle presenti "Misure di controllo e limitazione" in questione, anche in funzione del mantenimento degli equilibri ecologici della popolazione di detta specie ed alla sostenibilità del cormorano (*Phalacrocorax carbo*) nei territori del Parco del Delta del Po dell'Emilia-Romagna.

Ritenuto, per tutte le motivazioni di cui sopra, proporre all'I.S.P.R.A. il proseguimento all'attuazione delle qui trattate attività, riconducibili alle presenti "Misure di controllo numerico e limitazione per la riduzione dell'impatto di predazione indotto dal cormorano nelle zone umide e vallive del Parco del

*Delta del Po Emilia-Romagna*", così come previsto dalla normativa vigente in materia, che permettano di affiancare ai mezzi non cruenti, che continueranno a rappresentare le pratiche prioritarie per il contenimento dei danni da uccelli ittiofagi negli allevamenti ittici, mirati controlli numerici (e comunque sempre quale modalità secondaria rispetto ai suddetti sistemi) che rendano più efficaci le misure già previste dalla normativa.